



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2014 - 2016

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. ____ in data 08 Agosto 2014

A cura del Servizio finanziario

PREMESSA

TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO: Previsto dalla legge entro il 31 / 12 dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce; per l'esercizio 2014 il Governo ha operato ripetuti differimenti del termine, fino al **Decreto Ministeriale del 18/07/2014**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato ulteriormente differito al 30/09/2014 entro lo stesso termine dovranno essere deliberate le aliquote di tutti i tributi ed eventuali regolamenti tributari.

TERMINI PER APPROVARE LE TARIFFE:E ALIQUOTE TRIBUTARIE

Ai sensi dell'art. 1 c. 169 della l. nr. 296/2006 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30.09.2014 (ART. 193 DEL TUEL)

SPERIMENTAZIONE CONTABILE:

Questo ente con deliberazione di G.C n. 117 del 30.09.2013 ha aderito alla sperimentazione contabile prevista dall'art. 36 del D. Lgs. n. 118/2011 ed è stato ammesso alla stessa, risultando nell'elenco degli enti approvato con DM 15/11/2013.

EFFETTI DELLA SPERIMENTAZIONE CONTABILE:

1 - PATTO DI STABILITA':

Per effetto del comma 4 ter dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 inserito dall'articolo 9 comma 6 lettera a) del DL n. 102/2013 per l'anno 2014 il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 118/2011 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione delle percentuali di cui al comma 6 del medesimo articolo 31, e comunque non oltre un saldo pari a zero.

Il saldo programmatico disposto con circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11390 del 0.02.2014 risulta per questo ente pari ad € 307.000 (con un vantaggio di circa 50% rispetto al valore determinato senza l'adesione alla sperimentazione).

2 - SPESA PERSONALE:

Limite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato:

- l'art. 9 comma 7 del decreto legge 102/2013 convertito con modificazioni nella legge 28/10/2013 n. 124, stabilisce che per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato **al 50 per cento**;

Limite per le assunzioni di personale a tempo determinato

- l'art. 9 comma 8 del decreto legge 102/2013 convertito con modificazioni nella legge 28/10/2013 n. 124, stabilisce che per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 50% previsto le assunzioni a tempo determinato, **è fissato al 60%** della spesa sostenuta nel 2009.

MISURE EQUILIBRI DI BILANCIO:

PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE:

- per effetto dell'articolo 2 comma 8 della legge n. 244/2007 come modificata dall'articolo 10 del dl. 35/2013 per gli anni dal 2008 al 2014, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale;

L'ente ha utilizzato oneri di urbanizzazione per l'equilibrio di parte corrente per € 113.000,00 che rappresenta circa il 30% del gettito previsto in bilancio

VINCOLI DI PATTO DI STABILITA' INTERNO:

Le province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono soggetti al patto di stabilità interno e devono iscrivere in bilancio le previsioni di entrata e di spesa corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni di riscossioni e pagamenti in c/capitale, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno. (art. 1 c. 107 L. 220/2010 e art. 31 c1 L. 183/2011)

Al fine di verificare la coerenza al bilancio deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

L'ente ha rispettato il limite disposto per il raggiungimento del patto di stabilità per l'esercizio 2013

Con circolare n. 6 del 18.02.2014 sono state illustrate le regole che disciplinano il patto di stabilità per l'esercizio 2014, come stabilite dagli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come modificati e integrati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nonché dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014),.

CALCOLO A PARTIRE DALL'ESERCIZIO 2014:

La legge n. 147/2013 e le norme di interesse emanate nel corso del 2013 introducono alcune novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2014/2016.

Base di calcolo non è più la media degli impegni di parte corrente del triennio 2007/2009 bensì del triennio 2009/2011.

Le percentuali da applicare alla suddetta media sono state conseguentemente modificate: 15,07% per gli anni 2014 e 2015 e 15,62% per l'anno 2016.

La sospensione per l'anno 2014, del meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno basato sui criteri di virtuosità.

Introduzione dell'incentivo per gli enti che adottano la sperimentazione contabile per l'esercizio 2014

L'introduzione della clausola di salvaguardia (al fine di limitare la gravosità della modifica normativa relativa al triennio base di riferimento), per solo anno 2014, che prevede la rideterminazione dell'obiettivo di comparto con decreto del ministero dell'economia e delle finanze.

La riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata, consentendo agli stessi di ripartire sui comuni "associati" la loro relativa quota parte di spesa/patto, previa certificazione di questi ultimi.

CON DECRETO MINISTERIALE E' STATO DETERMINATO L'OBIETTIVO DI PATTO DI QUESTO ENTE PER L'ESERCIZIO 2014 PARI AD € 307.000.

Ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 31 della legge n.183/2011 sono stati assegnati all'ente spazi, per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre 2014, pari a circa € 54.000, che l'ente ha puntualmente utilizzato per maggiori pagamenti ai creditori

PATTI DI SOLIDARIETA'

I singoli obiettivi di patto possono essere modificati attraverso i patti di solidarietà tra enti territoriali:

- Patto regionale verticale
- Patto regionale verticale incentivato
- Patto regionale orizzontale
- Patto nazionale orizzontale e verticale

mediante i quali gli enti territoriali possono cedere / richiedere spazi finanziari validi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità, con un meccanismo di retrocessione degli spazi ceduti / acquisiti negli esercizi futuri.

Gli istituti sopra elencati hanno tappe scadenzate durante l'arco dell'esercizio; alcuni si sono già concretizzati.

PENALI in caso di mancato raggiungimento del limite del patto di stabilità 2014:

Il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, come novellato dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), reca le **misure di carattere sanzionatorio** applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità.

Il sistema sanzionatorio dispone per gli enti inadempienti, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) La riduzione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio: pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico. Se tali fondi sono insufficienti, gli enti sono tenuti a versare allo stato la differenza;
- b) Non si possono impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) Non si può procedere alla assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi co.co.co ed ogni altra forma di lavoro flessibile; sono previsti limiti anche ad affidamento di servizi che si configurino come elusivi del divieto;
- d) Non si può ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;
- e) C'è l'obbligo di rideterminare le indennità di funzione, di gettoni di presenza, con riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.06.2010.

ALTRE DISPOSIZIONI CORRELATE AL PATTO DI STABILITA'

Come sopra riportato, in attuazione del comma 9-bis, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (introdotto dal comma 535, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), sono stati pubblicati i pagamenti in conto capitale (nell'importo massimo di 840 milioni di euro) da escludere dal patto di stabilità. Il beneficio per questo ente è pari ad € 54.000 circa.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 è stato redatto nel rispetto della normativa sul patto di stabilità

ENTRATE E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE:

Per effetto dell'articolo 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è istituita a decorrere dall'esercizio 2014 la IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) composta da:

- Imu dovuta dai possessori di immobili ESCLUSE le abitazioni principali
- Tasi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore per la parte riferiti ai servizi indivisibili dei comuni
- Tari dovuta dall'utilizzatore dell'immobile per coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

LIMITE: L'ALiquota MASSIMA DELL'IMU E DELLA TASI NON PUO' ECCEDERE IL LIMITE MASSIMO IMU DEL 10,6 PER MILLE O COMUNQUE L'ALiquota MASSIMA INFERIORE PER DETERMINATE CATEGORIE DI IMMOBILI.

A) IMPOSTE

1) IMU:

A decorrere dal 01.01.2014 sono esenti dall'applicazione dell'imu oltre le abitazioni principali:

- a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
- b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- c) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- d) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- e) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- f) La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- g) L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- h) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011. Comma 707 Legge n. 147/2013
- i) I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

LO SCHEMA DI BILANCIO TIENE CONTO DELL'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE VARIATE, rispetto a quelle vigenti.

Le aliquote che la Giunta sottoporrà all'approvazione del Consiglio Comunale, sono elencate in apposito allegato allo schema di Bilancio, che si riassumono:

0,55 per cento	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.
0,55 per cento	ALIQUOTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione Si applica agli immobili abitativi locati a canone concertato (art. 2 - comma 3 - della L. 431 del 9/12/1998). Per avere diritto all'applicazione di tale aliquota gli Interessati devono compilare apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali e sul portale del Comune entro di 31

	dicembre di ogni anno
0,98 per cento	Immobili classificati C/3, C/4, D/2, D/3
1,02 per cento	Uffici e studi privati (A/10)
1,05 per cento	Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro) (D/5)
1,02 per cento	Aree fabbricabili
0,96 per cento	Immobili classificati C/1, D/1, D/6, D/7, D/8 e TERRENI AGRICOLI .
1,00 per cento	Aliquota ordinaria

GETTITO DERIVANTE dall'applicazione delle aliquote 2014 come sopra indicate: € 2.750.000,00
(TENUTO CONTO ANCHE dei dati catastali al 31.12.2013):

Per effetto dell'art. 6 del dl 16/2014 l'Imu è stata iscritta al netto della quota trattenuta dallo Stato per l'alimentazione del Fondo Comunale di Solidarietà.

2) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Disciplinata dal D.Lgs. n. 360/1998:

E' confermata l'aliquota di compartecipazione all'irpef pari al 0,6 per cento approvata con deliberazione di C.C.n. 31 del 24/06/2013 e la soglia di esenzione di € 7.500,00.
Gettito previsto € 830.000,00.

3) RECUPERO EVASIONE:

- Recupero evasione ICI: € 130.000,00 la previsione tiene conto del recupero da effettuarsi per le annualità 2011 e precedenti

L'impoto può essere raggiunto anche tenuto conto di posizioni IMU i cui pagamenti non risultano regolari

B) TASSE

1) TARI: in sostituzione della TARES.

Caratteristiche:

- a) Natura tributaria (PREVISIONE DI BILANCIO € 1.592.954,00)
- b) Obbligo copertura del 100% del costo del servizio rifiuti
- c) Il piano finanziario per le attività di servizio approvato da ATERSIR
- d) Il regolamento applicativo e le relative tariffe approvate dal consiglio dell'ente
- e) Ai fini TARI la superficie soggetta a tributo si determina in misura pari alla superficie calpestabile, fino alla attuazione delle disposizioni relative all'aggiornamento e dall'allineamento dei dati catastali. A tal fine si considerano acquisite le superfici dichiarate ai fini TIA2.
- f) I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali alla data del 31/12/2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento o riscossione della TARES di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011.
- g) Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (modello f24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

h) Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

i) Per la gestione del servizio è prevista la relativa posta in uscita pari a complessive € 1.592.954,00

l) L'evoluzione e l'incertezza normativa degli scorsi mesi ha portato all'emissione, in qualità di "acconto" di bollette con le tariffe 2013, da conguagliare con la seconda rata.

2) TASI: introdotta per effetto dell'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 a partire dal 01.01.2014.

Sono esenti dall'applicazione del tributo:

✓ I terreni agricoli

✓ Gli immobili posseduti dallo stato nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

Si applicano inoltre le esenzioni previste per la TARI ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettere b-c-d-e-f-i del d.lgs. n. 504/1992

a) L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

b) Per effetto dell'art. 2 comma 1 del dl. 16/2014 sono esenti dalla TASI i terreni agricoli.

c) Per il versamento vedi precedente lettera g)

d) L'ente ai sensi dell'articolo 1 comma 682 della legge n. 147/2013 deve individuare i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Il bilancio di previsione 2014 è stato redatto tenendo conto della copertura dei seguenti costi:

✓ SERVIZIO DI TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI

✓ SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

✓ SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

✓ SERVIZIO VIABILITA'

✓ SERVIZI DEMOGRAFICI-SPORTELLI

✓ SERVIZI ISTITUZIONALI

✓ SERVIZI DI POLIZIA LOCALE (compresi nel trasferimento all'Unione Val d'Enza)

L'entrata prevista è pari ad € 742.500 ,00 ipotizzando l'applicazione delle seguenti aliquote:

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (comprese eventuali assimilazioni riconosciute ai fini IMU), prevista riduzione del 50% dell'imposta per immobili con rendite fino a € 350,00	2,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale e cosiddetti "immobili merce"	1,00 per mille
ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI	0,0 per mille

c) ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE

1) **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ISTITUITO CON LA LEGGE N. 228/2012:** Gettito previsto € 845.000,00, comprensivo del ricalcolo relativo alle stime IMU per l'anno 2013.

Riduzioni rispetto al 2013:

250 milioni, come previsto dall'art. 16 c. 6 DL 95/2012 che porta il taglio complessivo spending review da 2.250 milioni nel 2013 a 2.500 milioni nel 2014;

90 milioni come previsto dall'art. 1 c. 730 Legge 147/2013 (60 mln per Unioni e fusioni di Comuni) e dall'art. 1 c. 203 Legge 147/2013 (fondo immigrazione)

118 milioni previsto dall'art. 9 DL 16/2013 (" a decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e' fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118 milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a tutti gli enti in proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il quinto e sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191"). Tale riduzione è già nota ai Comuni in quanto ha interessato gli enti che hanno avuto elezioni comunali negli anni 2010-2011-2012. Adesso il taglio è esteso a tutti i Comuni, non solo a chi avrà le elezioni.

L'accantonamento del 10% fondo di solidarietà sarà effettuato nel 2015, come precisa l'art. 14 DL 16/2014 comma 1 lett. b (dopo il comma 380-quater é inserito il seguente: "380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 380-quater, le modalità e i criteri di attuazione sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarietà di cui al comma 380-ter e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater").

È confermato il meccanismo dalla standardizzazione della TASI all'1 per mille (aliquota base) rispetto all'IMU prima casa al 4 per mille (aliquota base), che porta i Comuni ad avere un incremento di risorse se la minore entrata per IMU abitazione principale è superiore alla maggiore entrata TASI su tutti i fabbricati ed aree edificabili. Si avrà invece una decurtazione di risorse in caso contrario. La standardizzazione ad aliquota standard (aliquota base) sarà effettuata su dati stimati dal MEF su base catastale

I ristori attesi dai Comuni riguardano:

Quota compensativa maggiore taglio subito nel 2012 sul Fondo di riequilibrio per effetto della maggiore stima IMU su immobili comunali (importo già comunicato dal MEF in data 29 ottobre 2013);

Quota a ristoro minori entrate IMU 2013 per effetto dell'eventuale equiparazione ad abitazione principale dei comodati a parenti in linea retta entro il primo grado concessi nel secondo semestre 2013 per effetto art. 2 bis DL 102/2013;

Quota a ristoro minori entrate IMU 2014 per effetto dei casi di assimilazione all'abitazione principale e all'esenzione fabbricati merce previsti dal DL 102/2013 e Legge 147/2013 art. 1 comma 707;

Quota a ristoro minori entrate IMU 2014 per effetto delle agevolazioni concesse al settore agricolo (riduzione moltiplicatore ed esenzione fabbricati rurali strumentali) dalla Legge 147/2013 art. 1 commi 707 c) e 708.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1) Le previsioni tengono conto delle tariffe dei servizi a domanda individuale di cui alla delibera in data odierna.

2) PROVENTI CDS: le previsioni prevedono il trasferimento dell'Unione Val d'Enza pari ad € 35.400,00 circa. Con deliberazione di G.C. in data odierna è approvata la destinazione dei proventi al codice della strada ai sensi dell'art. 208.

SPESA CORRENTE

1. LIMITI DI SPESA

Lo schema di bilancio tiene conto dei limiti fissati da norme statali per talune tipologie:

- Studi, ricerche, consulenze
- Spese di rappresentanza
- Pubbliche relazioni, mostre, pubblicità
- Corsi di formazione
- Spese per missioni e trasferte dei dipendenti
- Spese di gestione autovetture

- Spese per acquisto mobili e arredi

Non sono previste spese per la concessione di sponsorizzazioni da parte del Comune.

Verificato che per effetto dell'art. 1 del dl 101/2013:

- 1) il limite per studi e consulenze è pari per l'esercizio 2014 all'80% del limite 2009
- 2) Il limite per spese per autovetture è pari per l'esercizio 2014 al 50% del limite 2009
- 3) Per effetto delle modifiche all'art. 1 comma 141 della legge n. 228/2012 di apportate dal dl 98/2013 il limite per l'acquisto di mobili ed arredi non si applica se destinati all'uso scolastico e dei servizi per l'infanzia.

SONO INOLTRE STATI VERIFICATI I SEGUENTI LIMITI

1. ART. 6 C. 3 DLGS. N. 78/2010:

ORGANI COLLEGIALI: REVISORE DEI CONTI : SPESA NON SUPERIORE AGLI IMPORTI RISULTANTI AL 30.04.2010 RIDOTTI DEL 10%. FINO AL 31.12.2014 . Le previsioni di bilancio sono coerenti con il rispetto di tale limite.

La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali sono stati rideterminati considerando:

- le disposizioni contenute nel dm 119/2000, prendendo anche in considerazione le allegate tabelle per gli eventuali incrementi se ricorrono i presupposti e tenuto conto che gli stessi vanno verificati annualmente, precisando che per effetto del blocco vigente le stesse non sono applicabili;
- l'articolo 1 comma 54 della legge 266/2005 con riduzione obbligatoria e confermata sempre per gli anni successivi (trattasi di norma a regime, si vedano a tal proposito le circolari del ministero dell'interno – dipartimento affari interni e territoriali in data 21/10/2008, 22/10/2008 e 31/10/2008, nonché la deliberazione Sezioni Riunite della Corte dei Conti deliberazione n. 1/CONTR/2012
- art. 76 comma 3 del D.L. 112/2008 (convertito in legge 133/2008) che ha sostituito il comma 11 dell'art. 82 del TUEL;
- la circolare n. 32 in data 17/12/2009 del Ministero dell'Economia e delle finanze

Tali indennità sono dimezzate per i lavoratori che non hanno richiesto di fruire dell'aspettative.

2. Art. 5 c. 7 dl. 95/2012 a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di € 7,00.

LIMITI SPESA PERSONALE

RIDUZIONE SPESA DI PERSONALE Ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.296/2006:

"... 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali .

Per effetto delle ricadute sulla determinazione della spesa di personale per l'anno 2014 derivante dall'applicazione della armonizzazione contabile si attendono chiarimenti circa l'annualità di riferimento....”
Per l'annualità 2013 era intervenuta con una risposta ad un quesito il **Ministero dell'economia e delle finanze nr. 77981 del 3.10.2012** stabilendo che per gli enti in sperimentazione che ne hanno necessità nel 2013 la verifica del limite del personale poteva essere effettuata facendo riferimento all'esercizio 2011 piuttosto che al 2012.

Per analogia è possibile che per il 2014 possa essere considerato il limite 2012 e così al momento è stato considerato il conteggio.

Blocco dei contratti integrativi

Per effetto del dpr n. 122/2013 si dà luogo a procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.

Le previsioni di bilancio della spesa di personale tiene conto di tale normativa.

Limiti assunzioni a tempo indeterminato (art. 76 c. 7 dl. 112/2008)

“ ... 7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento ⁽⁴¹⁷⁾ della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale. ⁽⁴¹⁵⁾ ...”

PER EFFETTO DELL'ART. 9 COMMA 7 DEL DL 102/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE 124/2013:

- per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato **al 50 per cento**;

Limiti assunzioni a tempo determinato (art. 9 comma 28 dl 78/2010)

“ ... 28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella

sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. ..."

Nell'anno 2009 il costo complessivamente sostenuto per assunzioni a tempo determinato è stato pari ad Euro 227.778,19.

Per i dettagli della facoltà assunzionale, si rinvia alla delibera della programmazione del fabbisogno di personale sottoposta alla stessa seduta di Giunta con atto n. 10 in data 20/01/2014; con atto di Giunta n. 17 in data 27/01/2014 si dà conto della ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'Art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel senso di non sussistenza.

ANTICIPAZIONE DI CASSA

Il limite per il ricorso all'anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs.n. 267/2000 è pari ad € 1.792.983,92 nei limiti dei 3/12 delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio accertati nel rendiconto 2012.

Nella missione 60 titolo V non sono previste somme a tale titolo.

Nel corso dell'esercizio 2013 l'ente non è ricorso all'anticipazione di cassa.

Nonostante alcune criticità relative ai nuovi tributi e allo slittamento dei termini di approvazione del Bilancio, per il momento non si è prevista tale facoltà, anche se non si esclude nel corso dell'esercizio di verificarne la necessità

L'ente con deliberazione di G.C. n. 145 del 01/12/2010 ha approvato le linee guida per garantire la tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 9 del d.l. 78/2009.

Dopo aver rappresentato i dati di bilancio a livello aggregato ed i relativi equilibri si rende opportuno specificare più in dettaglio:

- Le spese potenziali ed il fondo crediti di dubbia esigibilità
- Gli investimenti
- Gli organismi strumentali e le partecipazioni

LE SPESE POTENZIALI

Le spese potenziali previste sono quelle riferite all'indennità di fine mandato.

Tali spese costituiscono una spesa potenziale dell'ente in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio, una apposita posta di spesa. Somma annua prevista Euro 3.030,00. (per l'anno 2014 ridotta per proclamazione sindaco dal 26/05/2014)

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Le entrate, in linea generale, ad esclusione di quelle tributarie, vengono accertate per l'intero importo del credito, al lordo delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. A tal fine è stata stanziata nel bilancio di previsione apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi sulla base della SOMMA PONDERATA del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata sulla base di quanto enunciato dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo di dubbia esigibilità allegato al bilancio. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto allegato al bilancio e dal terzo anno è effettuato per intero. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La media può essere determinata

a. media semplice;

b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
su Accertamenti esercizio X

Per le entrate di nuova istituzione per le quali non esiste una evidenza storica, nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. (vedi caso TARI)

Fatta questa premessa l'ente ha ritenuto di dover applicare come modalità di calcolo la MEDIA SEMPLICE, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo (X+1).

L'ente accantona una quota, tenuto conto di quanto già presente nelle quote vincolate di avanzo di amministrazione a titolo di fondo svalutazione crediti.

Sono esclusi dal calcolo quei crediti per i quali sussiste una garanzia per l'ente (es. fidejussione)

Così pure sono escluse le previsioni riferibili a pari partite della spesa.

Per le entrate relative ad investimenti il concetto di dubbia esigibilità è particolarmente limitato, data la natura delle entrate previste.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Gli investimenti previsti sono descritti nel Documento di programmazione.

Si è provveduto ad inserire nell'elenco annuale delle opere pubbliche gli interventi di importo superiore a 100.000,00 Euro.

Per le manutenzioni straordinarie e per le altre spese d'investimento si sono stanziati le spese scadenti nell'anno riservandosi di destinare parte della spesa a fondo vincolato in sede di assestamento o di chiusura d'esercizio.

Non è stato previsto il ricorso all'indebitamento.

LIMITE DI INDEBITAMENTO

Il limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL è pari all'8 per cento e entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Il relativo prospetto dimostrativo è allegato al fascicolo di Bilancio

ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI

1. ENTI PUBBLICI VIGILATI

Il Comune di Montecchio Emilia direttamente vigila e finanzia i seguenti enti pubblici

- Unione dei Comuni val d'Enza con quota di partecipazione pari al 17,93%
- Asp "Carlo Sartori" Azienda pubblica di servizi alla persona, con quota di partecipazione pari al 0,10%

2. SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE

Il Comune di Montecchio Emilia partecipa direttamente alle seguenti società:

- Iren spa, con quota di partecipazione pari al 0,17254%
- Agac infrastrutture, con quota di partecipazione pari al 1,2308%
- Piacenza Infrastrutture spa, con quota di partecipazione pari al 0,49%
- Lepida spa, con quota di partecipazione 0,0054%
- Azienda consorziale trasporti ACT, con quota di partecipazione al 1,08%
- Matilde di Canossa srl, con quota di partecipazione al 2,17%
- Centro studi e lavoro "La cremeria" srl, con quota di partecipazione al 5,26%

3. ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO

Il Comune di Montecchio Emilia non controlla alcuna società o ente.

Detiene quota di partecipazione in C.E.V. Consorzio energia Veneto pari al 0,09%.